

Tariffe

In attuazione delle varie prescrizioni normative succedutesi nel tempo, modificative delle tariffe base di cui al D.Lgs. n.507/1993, le tariffe in vigore a decorrere dal 01/01/2002, sono le seguenti:

1) Per la pubblicità effettuata con insegne, cartelli, targhe, locandine, stendardi, l'imposta è dovuta per anno solare secondo la seguente tariffa al mq. di superficie. Se di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, un decimo di quella prevista. (Art.12 D.Lgs. n.507/1993)	Superficie 1 mq.	Euro 18,59245
	Superficie > 1 mq.	Euro 23,24056
2) Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, l'imposta è dovuta per anno solare secondo la seguente tariffa al mq. di superficie. (Art.13, comma 1, D.Lgs.n.507/1993)	Superficie 1 mq.	Euro 18,59245
	Superficie > 1 mq.	Euro 23,24056
3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa o altra sua dipendenza, secondo la seguente tariffa.	Portata > 3.000 Kg.	Euro 89,24375
	Portata < 3.000 Kg.	Euro 59,49583
	Motoveicoli e veicoli non ricomresi	Euro 29,74792
4) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altra analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, l'imposta si applica per anno solare secondo la seguente tariffa al mq. di superficie. Se di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, un decimo della tariffa prevista. Se effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il 50% della tariffa prevista (Art.14, commi 1,2 e 3, D.Lgs.n.507/1993)	Superficie 1 mq.	Euro 59,49583
	Superficie > 1 mq.	Euro 74,36979
5) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al	Euro 3,71849	

<p>pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta è dovuta per ciascun giorno secondo la seguente tariffa.</p> <p>Se di durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si applica per ciascun giorno il 50% della tariffa prevista.(Art.14, comma 4 e 5, D.Lgs. n.507/1993)</p>		
<p>6) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, l'imposta è dovuta per ciascun periodo di 15 gg. o frazione secondo la seguente tariffa al mq. di superficie. (Art.15, comma 1, D.Lgs.n.507/1993)</p>	<p>Superficie 1 mq.</p>	<p>Euro 18,59245</p>
	<p>Superficie > 1 mq.</p>	<p>Euro 23,24056</p>
<p>7) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, l'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione secondo la seguente tariffa (Art.15, comma 2, D.Lgs.n.507/1993)</p>	<p>Euro 89,24375</p>	
<p>8) Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili, l'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione secondo la seguente tariffa (Art.15, comma 3, D.Lgs.n.507/1993)</p>	<p>Euro 44,62188</p>	
<p>9) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini oppure mediante persone circolanti con cartelli, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione secondo la seguente tariffa (Art.15, comma 4, D.Lgs.n.507/1993)</p>	<p>Euro 3,71849</p>	
<p>10) Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione secondo la seguente tariffa (Art.15, comma 5, D.Lgs.n.507/1993)</p>	<p>Euro 11,15547</p>	

Maggiorazioni

Premesso che il territorio comunale è suddiviso in due categorie, una normale e l'altra speciale, in relazione all'importanza attribuita alle Vie, la tariffa normale prevista per la singola fattispecie pubblicitaria viene maggiorata del 150% per la pubblicità effettuata in categoria speciale.

La tariffa normale viene maggiorata del 100% per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2), se effettuata in forma luminosa o illuminata.

La tariffa normale viene maggiorata del 50/ per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2) (esternamente ai veicoli), se di superficie compresa tra 5,5 mq. e 8,5 mq.

La tariffa normale viene maggiorata del 100/ per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2) (esternamente ai veicoli), se di superficie superiore a 8,5 mq.

Per il periodo stagionale che va dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, la tariffa normale viene maggiorata del 50% per la pubblicità di cui ai punti 1) (2° capoverso), 4) (2° e 3° capoverso), 5) (1° e 2° capoverso), 6), 7), 8), 9) e 10).

La tariffa viene maggiorata del 100% per pubblicità di cui al punto 3), se effettuata con veicoli circolanti con rimorchio.

Le maggiorazioni di tariffa a qualsiasi titolo previste per la singola fattispecie pubblicitaria sono cumulabili fra loro.